



Ordinanza n. 248/2020

n.

Cron. 19520/2020

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI MONZA

nella persona della dott.ssa Gabriella Maltempo a scioglimento della riserva  
assunta all'udienza in data 02.12.2020 nel giudizio rubricato al n. 4874/20 ex art.  
13 D.L.vo n.286/1998 e succ. mod. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel ricorso promosso da:

~~Roberto Maltempo (Assolto) 211/2019~~, rappresentato e  
difeso, tanto distintamente quanto congiuntamente dagli avv.ti Giulia Perin del  
Foro di Roma (PEC [giuliaperin@ordineavvocatiroma.org](mailto:giuliaperin@ordineavvocatiroma.org)) e Guido Savio del  
Foro di Torino (PEC [guidoernestomariasavio@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:guidoernestomariasavio@pec.ordineavvocatitorino.it)) ed  
elettivamente domiciliato in Torino, via Susa 32, presso lo studio dell'avv. Guido  
Savio.

RICORRENTE

CONTRO

PREFETTURA DI MONZA E BRIANZA, persona del Prefetto pro-tempore

RESISTENTE

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

Del decreto di espulsione del Prefetto di Monza e Brianza emesso in data 29.9.2020, n. Prot. 59142/2020.

L'art. 33 del Regolamento CE n. 810/2009 prevede che *“Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno, in relazione a un visto rilasciato sono prorogati qualora l'autorità competente di uno Stato membro ritenga che un titolare del visto abbia dimostrato l'esistenza di motivi di forza maggiore o di ragioni umanitarie che gli impediscono di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto o della durata del soggiorno da esso autorizzato. Tale proroga è concessa a titolo gratuito”*.

Certamente nel caso dedotto a giudizio, il ricorrente si è trovato in una situazione di forza maggiore a causa della sospensione dei voli verso l'Australia (di cui il ricorrente è cittadino) e la Cina (Paese dove il ricorrente lavora), a causa della pandemia Covid- 19. Il sig. ~~XXXXXXXXXXXX Street~~, che giungeva in Italia per accompagnare il figlio per motivi sportivi, aveva già nominato un tutore del minore per il periodo successivo alla sua partenza, come risulta dalla documentazione allegata. Ma – come detto – la sua intenzione di tornare in Cina (luogo di lavoro del ricorrente) entro i tre mesi (così come era suo diritto) dall'ingresso in Italia avvenuto il 10.01.2020, non poteva evidentemente realizzarsi.

Il ricorrente, a seguito dell' istanza di permesso di soggiorno del 9.3.2020 (già in periodo pandemico conclamato), veniva convocato dalla Questura di Monza e

g

Brianza dapprima per aprile, poi per il giorno 12.6.2020 , data poi rinviata al 21.08.20. Veniva, invece, successivamente convocato per il 29.9.2020 con una comunicazione in data 18.09.20, definita "INVITO " a presentarsi al fine di *"produrre tutta la documentazione atta a giustificare sua impossibilità al rientro presso la nazione di residenza e/o nascita al fine di richiedere un visto regolare d'ingresso in Italia presso l'ambasciata italiana all'estero"*. (come da documentazione prodotta dal ricorrente).

Tutto l'iter procedimentale terminava con un provvedimento di irricevibilità a cui seguiva il decreto d'espulsione impugnato.

Con le istanze sopra riportate, è evidente che il ricorrente ha sempre tentato di sottoporsi alle decisioni dell'Autorità Italiana , persino sollecitandole. Nella documentazione prodotta, risulta persino una richiesta di informazioni circa la convocazione prevista per l'Aprile 2020, quando gli uffici della Questura erano chiusi per l'emergenza sanitaria e non potevano, quindi, riceverlo.

Occorre, poi, rilevare che l'art. 103 D.L. 18/2020, prevede la proroga di validità fino al 31.8.2020 di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 e, come correttamente rilevato da parte ricorrente, la "nota a verbale" citata dall'Ente resistente, secondo la quale non sarebbe applicabile al caso de quo detta proroga, è una circolare, di rango inferiore alla legge, che deve necessariamente prevalere.

L'irricevibilità dell'istanza deliberata a seguito della presentazione del ricorrente in data 29.09.2020, è nella sostanza un rifiuto del permesso di soggiorno e l'Ente resistente ben avrebbe potuto concedere un termine di 15 gg. per il c.d. "volontario esodo", così come previsto dall'art.12 D.P.R. 394/99 ed evitare il provvedimento di espulsione.

Non meno importante, infine, è quanto prevede l'art. l'art. 13, co. 2 bis, d.lgs. 286/98, che prevede che: *"2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine."*

La decisione n. 202/2013 della Corte Costituzionale, detta il principio generale per cui nei rapporti interpersonali, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale si ripercuote anche sull'altro.

E' assolutamente corretto, quindi, che il giudice debba tenere conto della sussistenza di quanto sopra, per le evidenti difficoltà conseguenti all'espulsione che potrebbero compromettere la relazione affettiva.

Nel caso de quo, la valutazione dei legami familiari non è stata effettuata con riferimento al figlio minore del ricorrente, che costituisce, poi, il motivo del suo ingresso in Italia.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto ed il decreto di espulsione impugnato deve conseguentemente essere annullato.

Per la particolarità delle questioni trattate, le spese processuali vanno compensate.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il decreto di espulsione del Prefetto di Monza e Brianza emesso in data 29.9.2020, n. Prot. 59142/2020, nonché tutti gli atti conseguenti e successivi.

Compensa le spese processuali.

Monza, li 10.12.2020

Il Giudice di Pace (Dott. Gabriella Maltempi)

